

7280/08

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Roma**  
**I sezione lavoro**

La dott.ssa Paola Giovane di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23 aprile 2008 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro al n. 204386/07

**TRA**

, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Pier Luigi Panici e Alessandro Brunetti, per mandato in calce al ricorso, ed elett.te domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via Otranto n. 18;

**ricorrenti**

**E**

Syndial s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Manlio Abati e Cristiano Annunziata, per mandato in calce al ricorso notificato, ed elett.te domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Antonio Mordini n. 14;

**resistente**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 23.2.07 i ricorrenti in epigrafe deducevano di aver lavorato presso la convenuta fino al 30.12.04, data in cui erano stati collocati in mobilità, con il livello di inquadramento da ciascuno indicato; che l'art. 18 del CCNL Industria Chimica, applicato dalla resistente, prevedeva la corresponsione di un premio di partecipazione, i cui parametri di calcolo erano demandati ad accordi aziendali; che con l'accordo aziendale del 24.2.05 erano stati definiti i parametri di valutazione atti a verificare il raggiungimento degli obiettivi aziendali in relazione al periodo dall'1.1.04 al 31.12.04, ed era stata convenuta la corresponsione di un anticipo di € 1.000,00, riferito alla categoria C, da corrisondersi con le competenze di maggio 2005, da



conguagliare nell'anno successivo sulla base ai risultati del 2005 e degli importi complessivi riferiti al biennio 2004-2005; che l'art. 16 del CCNL di categoria indicava i parametri per raggugliare ai diversi livelli contrattuali gli aumenti retributivi riferiti al livello C; che l'accordo aziendale del 2.5.05 aveva stabilito che il premio di partecipazione venisse erogato al personale in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso; che con accordo aziendale del 7.6.06 era stata definita la somma omnicomprensiva spettante a titolo di saldo del premio di partecipazione relativo all'anno 2004 e di anticipo per il 2005; che nulla era stato corrisposto ai ricorrenti a titolo di premio di partecipazione relativo all'anno 2004. Tanto premesso, chiedevano dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il premio di partecipazione relativo all'anno 2004, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme analiticamente indicate per ciascun lavoratore, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente, per tutti i ricorrenti, l'esistenza di un atto di rinuncia e transazione in sede sindacale sottoscritto dai medesimi all'atto di cessazione del rapporto lavorativo, nemmeno impugnato nei modi e nei termini di cui all'art. 2113 c.c., con il quale i lavoratori, ricevendo il pagamento del TFR e dell'incentivo all'esodo, avevano dichiarato di definire ogni pendenza attuale e potenziale, rinunciando ad ogni altra pretesa riferibile al rapporto. Nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'odierna udienza la causa era discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, di cui veniva data pubblica lettura in udienza.

#### MOTIVAZIONE

Le domande sono inammissibili ed il ricorso va pertanto rigettato.

La società convenuta ha prodotto in giudizio gli atti di conciliazione in sede sindacale con cui i ricorrenti, dando atto dell'avvenuta risoluzione consensuale dei rispettivi rapporti di lavoro, hanno accettato le somme loro corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, ed hanno espressamente riconosciuto che con il pagamento della suddetta

somma, nonché delle spettanze di rapporto e fine rapporto, calcolate "sulla base dei parametri e dei dati attualmente contabilizzati per l'elaborazione del cedolino stipendio", sarebbero stati completamente soddisfatti di ogni loro credito nascente dal rapporto di lavoro rinunciando espressamente, in via definitiva e generale, ad ogni eventuale ragione di credito verso la Syndial s.p.a. o verso altre società del Gruppo Eni, che i lavoratori potessero vantare "in dipendenza di eventuali pregressi rapporti di lavoro fino alla data odierna, nonché dei tempi e modi della loro risoluzione ed in particolare, esemplificativamente, per diverso o superiore inquadramento, per maggiori retribuzioni e/o contribuzioni previdenziali, per trattamento di missione, di trasferimento o distacco anche all'estero, per ferie o festività non godute, per lavoro straordinario, festivo o notturno, per maggiore indennità di preavviso, per trattamento di malattia e terminalità, per compensi ed indennità di qualsiasi genere, per maggiore anzianità e per eventuale incidenza di tutti i predetti titoli sul TFR, per risarcimento danni a qualsiasi titolo, ivi compresa la fattispecie ex art. 2116 c.c., per compensi che dovessero eventualmente spettare ai sensi degli artt. 23 e 24 r.d. n. 1127/1939 e successive modificazioni, nonché per qualsiasi altro motivo, nessuno escluso, comunque connesso con l'intercorso rapporto, nell'ambito del Gruppo Eni".

A tal proposito, è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato" (Cass. civ., sez. lav., 17.5.06 n. 11536; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 1.6.04 n. 10537). Nel caso in esame è evidente che le scritture in oggetto non possano essere considerate semplici

quietanze a saldo contenenti una mera dichiarazione di non avere null'altro a pretendere, ma vadano invece configurate quali veri e propri atti di rinunzia e transazione, con i quali le parti hanno inequivocabilmente inteso comporre eventuali futuri contrasti conseguenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di prevenire l'insorgenza tra loro di liti giudiziarie, attraverso reciproche concessioni consistenti, da parte della resistente, nel pagamento di una somma di denaro e, da parte dei ricorrenti, nell'accettazione della risoluzione del rapporto lavorativo e nell'espressa rinunzia a qualsiasi ulteriore diritto od azione nei confronti della società convenuta. Invero, il fatto che i ricorrenti abbiano sottoscritto le scritture in esame con la consapevolezza dei diritti obiettivamente determinabili che sarebbero loro spettati e con il cosciente intento di abdicarvi parzialmente o di transigere sui medesimi, si evince chiaramente sulla base della sola interpretazione dei documenti stessi, senza che sia necessario il concorso di altre speciali circostanze, desumibili anche *aliunde*. Infatti, i ricorrenti non si sono limitati a dichiarare di non avere più nulla a pretendere a fronte della riscossione della somma di denaro offerta, ma hanno rinunciato espressamente a qualsiasi diritto od azione nei confronti della società convenuta, altresì enunciando, a scopo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, una serie di possibili pretese azionabili. Lo scopo delle scritture è dunque chiaramente quello di evitare ogni eventuale lite giudiziaria che possa trarre origine da pretese connesse con il rapporto lavorativo. Infine, trattandosi di conciliazioni sottoscritte in sede sindacale, ovvero cui hanno partecipato conciliatori nominati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, esse sono sottratte, ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c., alla disciplina sull'invalidità di cui ai primi tre commi del medesimo articolo. Sicchè ad esse si applicano le normali azioni di nullità e di annullamento previste dagli art. 1418 e segg e 1441 e segg. c.c.. A tal proposito i ricorrenti vorrebbero far discendere la nullità delle conciliazioni da loro concluse dal fatto che esse non avrebbero potuto riguardare diritti futuri, ovvero maturati successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, ma solo diritti già esistenti nel loro patrimonio. Sul punto è tuttavia sufficiente osservare che o si ritiene che il diritto al premio di partecipazione già esistesse in capo ai lavoratori al momento degli atti transattivi, almeno *in fieri*, con conseguente sua inclusione nell'oggetto della transazione, oppure deve ritenersi che esso ancora non esistesse, e sia venuto in essere

solo con gli accordi aziendali successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti. In tal caso esso comunque non potrebbe essere invocato dai ricorrenti, perchè sorto successivamente alla risoluzione del loro rapporto di lavoro. E l'accordo del 2.5.05 è chiaro nello stabilire che "il premio di partecipazione viene erogato al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo...".

Spese compensate vertendosi su questioni di diritto.

**PQM**

Definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Roma, 23 aprile 2008.

Il giudice

Paola Giovane di Girasole

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL..... 23. APR. 2008.....



IL CANCELLIERE C I  
Zodiaco Gaetana

*Zodiaco*

IL CANCELLIERE C I

Gaetana Zodiaco

*Zodiaco*